

LA GIUNTA REGIONALE

- richiamata la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 (Disposizioni per l'eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione) ed in particolare il comma 4 dell'articolo 4 che dispone "Per ogni esame sierologico di cui al comma 2, la Regione corrisponde all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta un importo determinato sulla base della tariffa prevista dal tariffario dello stesso Istituto, previa esibizione di regolare fattura o, se più favorevole, un importo forfettario determinato con apposita convenzione approvata con deliberazione della Giunta regionale";
- richiamata la legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 13 luglio 2001, n. 11) che ha approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta che contempla le necessarie competenze per l'esecuzione del programma di eradicazione;
- considerato che, ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 15, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta può stipulare convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private e possiede adeguate professionalità per dare esecuzione agli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 115 in data 7 febbraio 2022, recante "Approvazione del rinnovo della convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 4/2012. Prenotazione di spesa";
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. in data gennaio 2023, concernente "Approvazione di disposizioni applicative della l.r. 13 febbraio 2012, n. 4 per il mantenimento della qualifica sanitaria di indenne dalla malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione, per l'anno 2023. Prenotazione di spesa";
- considerato che la suddetta deliberazione approva l'applicazione del protocollo diagnostico, che prevede l'utilizzo del prelievo di latte individuale per costituire pool di latte individuale nella sorveglianza sanitaria per l'IBR nelle aziende bovine indenni della Regione, affiancandolo al controllo sierologico individuale delle femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte e dei maschi di età superiore a 24 mesi e nei casi di esito positivo o dubbio allo screening sul latte;
- visto il Regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), che si applica a partire dal 21 aprile 2021;
- visto il Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

- considerato che il Regolamento UE n. 689/2020 e la decisione n. 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, stabiliscono che uno stato membro o parte di esso possa considerarsi indenne da virus BHV-1 quando sono presenti il 99,8 per cento di allevamenti indenni da virus BHV-1 e quando non si sono verificati casi clinici o sospetti di malattia. Il territorio mantiene la qualifica di indenne se, in seguito a controlli annuali su tutte le aziende presenti, non viene superato lo 0,2 per cento di prevalenza del virus BHV-1;
- considerato che il Regolamento UE n. 689/2020 e la decisione n. 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, stabiliscono che un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV-1 se: tutti i bovini di età superiore a 24 mesi hanno reagito negativamente a un esame sierologico per la ricerca di anticorpi, effettuato su campioni individuali di sangue oppure, nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, se è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno due campioni di latte raccolti con un intervallo da tre a dodici mesi da un gruppo di latte di non più di 50 femmine in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1, nonché un campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi;
- richiamata la decisione della Commissione CE 2015/1765 del 30 settembre 2015 con la quale la Regione autonoma Valle d'Aosta è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II della decisione 2004/558/CE, attribuendole la qualifica di territorio indenne da rinotracheite bovina infettiva ed estendendole l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;
- considerato che da molti anni l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ente sanitario di diritto pubblico territorialmente competente quale strumento tecnico ed operativo per la sanità animale, facente parte del Servizio sanitario nazionale, collabora con la Regione nell'attività volta al monitoraggio di tale patologia dei bovini;
- richiamata la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, acquisita con prot. n. 8298/SAN del 23 dicembre 2022, con la quale comunica la propria disponibilità all'effettuazione di tali esami secondo le modalità indicate dal protocollo diagnostico sierologico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della L.R. 4/2012 con un preventivo di spesa, ai sensi del comma 4 dell'art. 4 della stessa L.R. 4/2012, su base forfettaria di euro 49.920,90 Iva compresa;
- rilevato dal dirigente della Struttura regionale competente in materia veterinaria che il protocollo diagnostico di cui alla L.R. 4/2012 e la decisione n. 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, prevedono l'effettuazione, rispettivamente sui campioni sierologici prelevati da tutti i capi bovini al di sopra dei nove mesi in sede di monitoraggio per l'attribuzione della qualifica sanitaria di azienda indenne e al di sopra dei 24 mesi in sede di monitoraggio per il mantenimento della qualifica sanitaria di azienda indenne, dei seguenti test:
 - ELISA indiretta per la ricerca di AB totali (siero e latte);
 - ELISA per competizione per la ricerca di AB anti-gB;
 - ELISA per competizione per la ricerca di AB anti-gE (siero e latte);
 - Siero-neutralizzazione;
- preso atto che il dirigente della Struttura regionale competente in materia veterinaria ritiene che la proposta dell'importo di euro 49.920,90 Iva compresa sia da considerare favorevole per l'Amministrazione regionale, congrua e coerente con i prezzi correnti di mercato praticati per

analoghe prestazioni e giudicata più vantaggiosa rispetto ad una proposta di preventivo calcolato su base tariffaria per ogni singola voce di costo;

- rilevato dal dirigente della Struttura regionale competente in materia veterinaria che dall'esame del preventivo presentato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta i costi sono così suddivisi:

materiali d'uso reagenti necessari per l'effettuazione delle analisi	23.601,00
materiali di consumo	19.619,90
apparecchiature	6.400,00
Aggiornamento del personale	300,00
TOTALE	49.920,90

- considerato che nel corso del 2023 saranno condotte le attività di monitoraggio suddette e che i risultati delle stesse saranno oggetto di elaborazione e rendicontazione da parte dell'Istituto stesso nel corso del primo semestre 2024;
- ritenuto di approvare il rinnovo della convenzione per l'affido all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta dell'esecuzione degli esami sierologici relativi al programma regionale di eradicazione del virus BHV-1, per l'anno 2023 con elaborazione dei risultati e rendicontazione nel corso del primo semestre 2024, per una spesa omnicomprensiva di euro 49.920,90 Iva compresa;
- dato atto che il finanziamento a carico dell'Amministrazione regionale rientra nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 co. 565 lett. a) della l. 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la spesa sostenuta dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per il personale operante in forza di detta convenzione non è riconducibile a finanziamenti europei;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.1614 in data 28 dicembre 2022, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025, nell'ambito del programma n. 13.007 – Ulteriori spese in materia sanitaria, attribuisce alla medesima Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dal dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche sociali, Roberto Alessandro Barmasse, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet;
- ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della convenzione e l'allegato schema con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZS) (cod. cred. 31493), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2023 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2024, ai sensi della legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4, del Regolamento UE n. 689/2020 e della decisione n. 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004 (CUP B55E23000000002);
2. di approvare la spesa per l'esecuzione degli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per l'anno 2023 e per l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2024 per un importo complessivo di euro 49.920,90 (quarantanovemilanovecentoventi/90) IVA inclusa, prenotandola sul capitolo U0017621 "Spese per l'effettuazione di esame sierologici previsti dal programma di eradicazione del virus BHV-1", del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità, e di ripartirla come di seguito:
 - esercizio finanziario 2023: euro 20.000,00 (ventimila/00);
 - esercizio finanziario 2024: euro 29.920,90 (ventinovemilanovecentoventi/90);
3. di stabilire che l'impegno di spesa e la liquidazione del corrispettivo onnicomprensivo dell'incarico suddetto, quantificato in euro 49.920,90 (quarantanovemilanovecentoventi/90) IVA inclusa, vengano effettuate a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata e mediante provvedimento dirigenziale; l'importo è soggetto a rendicontazione economica e sarà corrisposto all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta come segue:
 - 20.000,00 euro (ventimila/00): alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1., nel 2023;
 - 29.920,90 (ventinovemilanovecentoventi/90) a saldo nel 2024, a conclusione e presentazione della rendicontazione e del relativo consuntivo del piano di monitoraggio in oggetto effettuato nel corso del primo semestre 2024;
4. di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, al Direttore della S.C. della Valle d'Aosta con annesso CERMAS dello stesso IZS, all'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali, al Direttore generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e all'AREV;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito web della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sezione Sanità.

§

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE E L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA VALLE D'AOSTA, PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI SIEROLOGICI PREVISTI DAL PROGRAMMA REGIONALE DI ERADICAZIONE DEL VIRUS BHV-1 PER L'ANNO 2023 E PER L'ELABORAZIONE DEI RISULTATI DEGLI STESSI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 2024, AI SENSI DELLA L.R. 4/2012, DEL REGOLAMENTO UE N. 689/2020 E DELLA DECISIONE N. 2004/558/CE DELLA COMMISSIONE, DEL 15 LUGLIO 2004.

TRA

la Regione autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale 80002270074, in seguito denominata "Regione", in persona del _____ Dirigente della Struttura igiene e sanità pubblica e veterinaria, nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. del

E

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta - CERMAS, con sede in Torino via Bologna n. 148, di seguito denominato "Istituto", rappresentato per la firma della presente convenzione dal _____, nella veste di suo legale rappresentante

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(OGGETTO)

La Regione affida all'Istituto l'incarico, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 febbraio 2012, di effettuare gli esami sierologici previsti dal programma regionale di eradicazione del virus BHV-1 per il 2023 e l'elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2024.

L'obiettivo dell'incarico è mantenere il riconoscimento per la regione Valle d'Aosta di territorio indenne dal virus BHV-1, attribuito da parte della Commissione Europea.

L'Istituto opera tramite proprie professionalità e la persona incaricata a tenere i rapporti con la Regione e responsabile del corretto, tempestivo e congruo svolgimento dell'incarico è il Direttore della struttura complessa Valle d'Aosta con annesso CERMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

La Regione e l'Istituto si impegnano, ognuno per le proprie competenze e in base a quanto previsto nel presente atto, a collaborare al fine di portare a termine le attività indicate nell'art. 3.

ART. 2

(DURATA)

L'incarico di effettuazione degli esami sierologici viene espletato dalla data di approvazione della presente deliberazione-sino al 31/12/2023, con elaborazione dei risultati degli stessi nel corso del primo semestre 2024.

ART. 3
(DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ)

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione le risorse umane, tecniche e finanziarie, necessarie per l'esecuzione degli esami sierologici secondo le modalità indicate dal protocollo diagnostico sierologico, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della L.R. 4/2012 e sue successive modifiche apportate con deliberazione della Giunta regionale n. in data gennaio 2023, di seguito elencate:

Premessa

La normativa vigente prevede che nelle aziende in cui più del 30% degli animali siano in lattazione, è possibile l'impiego di test sierologici per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 su campioni di pool di latte individuale di non più di 50 femmine in lattazione, nonché un campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi, seguendo la seguente tempistica:

IBR	Dal 1° gennaio al 15 febbraio	Dal 1° gennaio al 15 aprile	Dal 1° al 30 novembre
2 prelievi di latte a distanza di 3/12 mesi + 1 prelievo di sangue da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi e da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte	Prelievo di latte individuale per costituire pool di massa in tutte le aziende	Prelievo di sangue da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi	Prelievo di latte individuale per costituire pool di massa in tutte le aziende

Per identificare un protocollo diagnostico adeguato per la diagnosi di IBR è inoltre necessario identificare le aziende nelle quali sono ancora presenti uno o più soggetti con profilo sierologico gB+/gE-, ovvero animali vaccinati marker. Allo stato attuale l'applicazione del metodo ELISA indiretto su concentrato di IgG da latte massale per la ricerca di anticorpi verso la gE applicata nelle aziende in cui sono presenti animali vaccinati IBR e per la ricerca di anticorpi totali nelle aziende in cui non sono presenti animali vaccinati IBR rappresenta, quindi, un metodo sensibile ed economico per mantenere una efficace attività di sorveglianza per IBR. Tale metodo è stato applicato con successo in via sperimentale nel 2018 nella sorveglianza di aziende da latte, applicandolo a pool di latte costituiti da non più di 40 animali in lattazione.

Caratteristiche del campione di latte idoneo all'analisi

L'attività di prelievo in azienda del latte individuale, vista la disponibilità dell'AREV che routinariamente esegue nelle singole aziende controlli funzionali di competenza dell'Associazione stessa per il rilievo di dati produttivi per la produzione del latte su latte individuale e pool di latte individuale con frequenza compatibile con la normativa per la sorveglianza sanitaria, verrà eseguita, sfruttando tali controlli anche ai fini degli screening sanitari, da parte dei controllori dell'Associazione allevatori che utilizzeranno sistemi informatici di tracciabilità del campione con associazione della marca auricolare con il codice a barre della provetta che ben si prestano ad essere integrati con l'anagrafe sanitaria. Il campione di latte di massa deve essere raccolto in tubi da 50ml di capienza. Per ottenere una

frazione arricchita di immunoglobuline, è sufficiente un volume di 10ml di latte, Tuttavia può essere opportuno, in caso di risultato non conforme, eseguire un secondo test sullo stesso campione, che quindi dovrebbe essere di almeno 20-25ml. Il test diagnostico è compatibile con i principali conservanti del latte per le analisi funzionali (Bronopol/sodio azide). Il campione di latte deve essere trasportato possibilmente refrigerato e raggiungere il laboratorio entro 72 ore. In casi eccezionali il campione può essere congelato, evitando cicli di congelamento e scongelamento.

In tali circostanze il campione di latte accompagnato con la stampa delle matricole dei capi in lattazione giungerà al Laboratorio Analisi Latte del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato all'Agricoltura e Risorse Naturali, che effettuerà l'accettazione delle provette, la creazione del campione di pool di latte e la trasmissione delle provette stesse e del protocollo di accettazione, con il supporto del sistema informatico SIBS, alla Sc VdA con annesso CeRMAS dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per le attività di analisi relative alle malattie. Tale Ente a seguire disporrà la trasmissione automatizzata dei dati relativi al campione di latte, effettuata mediante servizi web, dal sistema SIBS al sistema SIGLA dell'IZS, l'inserimento, nel sistema SIGLA degli esiti delle analisi e la loro trasmissione, mediante servizi web, al sistema SIBS, sul quale i veterinari di sanità animale dell'Azienda USL eseguiranno le attività di refertazione.

Protocollo diagnostico su pool di latte di massa e su campione individuale di sangue prelevato da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi e da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte:

Pool di latte di non più di 40 bovine in lattazione per la ricerca di anticorpi verso la gE applicata nelle aziende in cui sono presenti animali vaccinati IBR e per la ricerca di anticorpi totali nelle aziende in cui non sono presenti animali vaccinati:

- Esito negativo: azienda indenne IBR,
- Esito positivo o dubbio: sierologico individuale su sangue di tutti i soggetti costituenti il pool dell'azienda; in caso di positività del test su siero, estensione degli accertamenti su tutti i capi in età diagnostica dell'azienda, applicando il protocollo diagnostico di seguito enunciato da applicarsi anche al campione routinario individuale di sangue prelevato da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi e da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi appartenenti ad allevamenti non produttori di latte:

1) Su tutti gli animali che risultano non vaccinati e vaccinati con vaccino delecto viene effettuato di norma il test ELISA IBR per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1.

2) Se il risultato del test ELISA IBR è positivo si procede di norma al test ELISA IBR gB.

3) Se il risultato del test ELISA IBR gB è ancora positivo si procede secondo le modalità di cui ai punti 4 e 5.

4) Nel caso di animale non vaccinato, il campione analizzato dalla sezione di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta è inviato alla sede centrale dello stesso Istituto per il test della sieroneutralizzazione. Se il risultato del test è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Il soggetto positivo al test della sieroneutralizzazione viene sottoposto anche al test ELISA-IBR gE ai fini dell'indagine epidemiologica ed ai fini dell'accertamento di un'eventuale vaccinazione la cui evidenza non è disponibile in quel frangente.

5) Nel caso di animale vaccinato con vaccino delecto, la sezione di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta procede al test ELISA-IBRgE.

6) Se l'animale risulta positivo o dubbio al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, lo stesso campione analizzato viene inviato, per la conferma, alla sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta per un nuovo test ELISA-IBRgE. Se il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se invece il risultato è negativo o dubbio, l'animale rimane sotto vincolo sanitario, il passaporto viene ritirato ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo o dubbio, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo.

7) Se l'animale risulta positivo al test ELISA-IBRgE di cui al punto 5, con un risultato vicino al cut-off, che rappresenta il valore in densità ottica del test, tale valore viene riportato su di un allegato al rapporto di prova e registrato nell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento, l'animale rimane sotto vincolo sanitario ed è sottoposto, dopo un mese, ad un nuovo test ELISA-IBRgE da parte della sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Se a seguito del nuovo test il risultato è ancora positivo, l'animale è da considerarsi positivo e pertanto è da abbattere. Se il risultato è negativo, l'animale è da considerarsi negativo. Se a seguito del nuovo test il risultato è positivo, con un risultato vicino al cut-off, tale valore viene riportato su di un allegato al rapporto di prova ed il giudizio sulla positività o negatività dell'animale è delegato al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che deciderà utilizzando il raffronto dei valori riportati sugli allegati al rapporto di prova e tenendo conto anche della situazione epidemiologica dell'azienda. Se il gruppo tecnico giudica l'animale negativo, l'animale è da considerarsi negativo e tale giudizio è registrato nell'anagrafe del bestiame e delle aziende di allevamento per i monitoraggi successivi. Se invece è giudicato positivo, l'animale è da abbattere.

8) Gli esiti degli accertamenti sierologici preventivi all'introduzione di animali nelle aziende sono gestiti secondo le modalità descritte nei punti da 1 a 7. Nel caso di risultato positivo vicino al cut-off di cui al punto 7 e di successiva delega al gruppo tecnico di gestione dei focolai del servizio veterinario competente dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, se l'indagine sierologica sull'intero allevamento è stata svolta più di 30 giorni prima dell'accertamento sul singolo animale, il giudizio sull'animale medesimo è contestuale ad un nuovo monitoraggio sierologico effettuato sull'intero allevamento.

9) Per le specifiche modalità di lotta a tale malattia previste dalla Francia, i capi bovini destinati allo scambio con tale Paese è preferibile che vengano sottoposti al solo test ELISA IBR per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1, a cui tali capi devono risultare negativi.

10) Nel caso fosse necessario effettuare le prove sierologiche su capi sotto l'età diagnostica di 12 mesi, questi dovranno essere sottoposti ai test in successione previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 5). Se l'animale è negativo al test ELISA-IBRgE, tale capo è da considerarsi negativo; se, qualora, fosse positivo al test ELISA-IBRgE, tale capo dovrà essere sottoposto anche ai test previsti dal precedente punto 4).

L'Istituto si impegna inoltre:

- a rispettare i tempi medi di risposta analitica stabiliti dall'Istituto stesso;
- nella compartecipazione all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori interessati sanitari e non;
- nella partecipazione ad eventi di divulgazione dei risultati dell'indagine sierologica e alla formazione/informazione delle associazioni di categoria coinvolte;
- nella sensibilizzazione degli allevatori mediante le modalità ritenute più opportune, di concerto con l'Assessorato interessato e con l'Azienda USL della Valle d'Aosta;

- a rendicontare entro il primo semestre 2024 l'attività espletata con gli eventuali suggerimenti delle eventuali azioni di miglioramento da intraprendere.

ART. 4 (CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO)

Il corrispettivo onnicomprensivo dell'incarico suddetto, quantificato in euro 49.920,90 (quarantanovemilanovecentoventi/90) IVA inclusa, è soggetto a rendicontazione economica e verrà corrisposto con le seguenti modalità :

- 20.000,00 euro alla sottoscrizione della convenzione, nel 2023;
- 29.920,90 (ventinovemilanovecentoventi/90) euro a saldo nel 2024. La liquidazione del saldo avverrà su presentazione della rendicontazione e del relativo consuntivo del piano di monitoraggio in oggetto effettuato nel corso del primo semestre 2024.

ART. 5 (RISERVATEZZA)

L'Istituto si impegna affinché le notizie ed i dati relativi alla Regione, comunque venuti a conoscenza del proprio personale o di chiunque collabori alla sua attività in relazione all'incarico contrattuale, non siano in alcun modo ed in qualsiasi forma, comunicate o divulgate a terzi e non siano utilizzate da parte sua o da parte di chiunque collabori all'attività senza il preventivo consenso della Regione.

L'Istituto è vincolato al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 noto come Codice in materia di dati personali. L'Istituto garantisce che gli obblighi di riservatezza sono assunti anche per il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni previste dalla presente convenzione.

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della presente convenzione e agli adempimenti di legge a ciò conseguenti.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza e minimizzazione, nel pieno rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 e della normativa nazionale vigente, laddove applicabile, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate alla finalità del trattamento.

ART. 6 (INADEMPIENZE E PENALI)

Nel caso in cui la Regione riscontri all'Istituto una non corretta esecuzione del servizio prestato - per causa ad esso imputabile - nel rispetto degli impegni indicati nei precedenti articoli della presente convenzione, la Regione applicherà una penale nell'ammontare dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto del corrispettivo previsto dall'articolo 4 della presente convenzione per ogni giorno di ritardo e con il limite massimo del dieci per cento (10%) del corrispettivo stesso; fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2237 del Codice civile in materia di recesso da applicarsi anche qualora il ritardo nella fornitura delle prestazioni ecceda di oltre il cinquanta per cento (50%) il termine pattuito.

Le penali sono decurtate direttamente dai corrispettivi dovuti.

L'applicazione della penale lascia impregiudicate le eventuali ulteriori azioni per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella fornitura delle prestazioni.

In pendenza del periodo tra lo spirare del termine pattuito e l'effettiva fornitura delle prestazioni non si potranno conferire all'Istituto ulteriori incarichi.

ART. 7
(RECESSO E RISOLUZIONE)

La Regione può esercitare in qualunque momento la facoltà di recesso disciplinata dall'art. 2237 del codice civile.

La Regione può altresì procedere alla revoca del presente incarico nel caso di violazione del segreto d'ufficio da parte dell'Istituto. In tal caso, fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati, la Regione si impegna a corrispondere all'Istituto l'importo delle spese sostenute fino al momento dell'anticipata recessione.

Le parti possono risolvere consensualmente il presente contratto, stabilendo di comune accordo modalità e condizioni.

ART. 8
(CONTROVERSIE)

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

ART. 9
(REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO)

Le spese di stipulazione del presente protocollo sono a carico dell'incaricato. Trattandosi di scrittura privata non autenticata, il protocollo sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

Il presente protocollo è stipulato in modalità digitale ed è soggetto a imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 26/10/1972 n. 642, Parte I, Allegato A, art. 2 della Tariffa, assolta in modalità virtuale dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Valle d'Aosta prot. n. 8174/2012.

Letto, approvato e sottoscritto in triplice copia originale.

Aosta, il

PER LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA E VETERINARIA
- Dott. _____ -

Torino, il

PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E
VALLE D'AOSTA - SEZIONE REGIONALE DI AOSTA -
IL DIRETTORE GENERALE
- Dr. _____ -